

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 7 luglio 2020
(1 BvR 479/20), sulle limitazioni della libertà di espressione nel caso
dell'istigazione all'odio delle masse**

15/07/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso diretto contro una condanna penale per istigazione delle masse (*Volksverhetzung*) ai sensi del § 130, comma 1, del Codice penale tedesco (StGB).

Con la decisione, il Tribunale ha affermato, da un lato, che la specifica disciplina di cui al § 130 StGB, che implica una rinuncia eccezionale al requisito di una “legge generale” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Legge fondamentale, al fine di limitare la libertà di espressione (riconosciuta nella storica decisione di “*Wunsiedel*” del Tribunale costituzionale), non abolisce né modifica, tuttavia, i requisiti sostanziali per le restrizioni alla libertà di espressione. Le restrizioni a tale libertà – anche se riguardano le idee nazionalsocialiste – non devono mirare al contenuto puramente intellettuale di una dichiarazione. D’altro lato, il Tribunale ha ritenuto che le limitazioni siano ammissibili secondo i principi generali se le dichiarazioni superano la soglia di una violazione o di un concreto pericolo per beni giuridici. Questo può essere affermato, ad esempio, se istigano direttamente contro determinate persone o gruppi e se violano la pacifica discussione pubblica, ciò che è stato riconosciuto sussistere nel caso in esame.

La radio del *Westdeutscher Rundfunk* aveva riferito che un comune nel *Land* Renania del Nord-Vestfalia aveva fatto pubblicare la propria gazzetta ufficiale da un editore il cui proprietario, attraverso un’altra casa editrice, distribuiva anche scritti con contenuti politici di estrema destra. Il presidente di una comunità ebraica della regione aveva quindi chiesto che il comune facesse pubblicare la sua gazzetta ufficiale da un altro editore. In seguito, il ricorrente, l’allora presidente della sezione locale del partito politico *DIE RECHTE* (La Destra), aveva pubblicato un articolo sul sito *web* del partito di cui era responsabile, nel quale criticava innanzitutto in termini generali il tentativo di “*mettere a tacere i dissidenti*”. Secondo il ricorrente, questo si poteva osservare anche nel caso di un “*editore politicamente anticonformista*” che aveva pubblicato tra l’altro un libro “*su uomini esemplari e collaudati della Waffen-SS*”; questo faceva evidentemente “*inacidire*” i “*guardiani della morale politicamente corretti*” nei *media*. Ancora, aveva scritto: “*Il presidente della comunità ebraica H., residente a [luogo di residenza], si è comportato in modo ancora più arrogante*”; “*l’impudente funzionario ebreo ha invitato la città ad agire immediatamente*”. In vista della “*massiccia campagna diffamatoria dei media, della sinistra e della comunità ebraica*”, bisognerebbe interrompere immediatamente “*ogni collaborazione con la comunità ebraica H.*”. Il partito politico *DIE RECHTE*, invece, “*ridurrebbe esattamente a zero l’influenza delle*

organizzazioni di lobby ebraiche sulla politica tedesca nel più breve tempo possibile[,] taglierebbe tutti gli aiuti statali alle comunità ebraiche e userebbe il denaro per il bene comune”.

A causa di queste dichiarazioni, i tribunali penali avevano condannato il ricorrente, che aveva già precedenti penali, a sei mesi di reclusione senza condizionale. Tale condanna è stata oggetto del ricorso ritenuto irricevibile dal Tribunale costituzionale.

Maria Theresia Roerig